



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 17 dicembre 2015

Deliberazione n. 5/2015

OGGETTO: D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 67, comma 1: adozione di un “*Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all’Elaborato 7 (Norme di Attuazione)*” e di un “*Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all’Elaborato 5 (Norme di Attuazione)*” finalizzati al coordinamento tra tali Piani ed il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA), ai sensi dell’art. 7, comma 3 lett. *a* del D. lgs. 23 febbraio 2010, n. 49.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTI

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e s. m. i.; (ora abrogata dall’art. 175, comma 1, lett. *l* del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po*”;
- il DPR 1° giugno 1998, recante “*Approvazione della perimetrazione del Bacino idrografico del fiume Po*”;
- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267 e s. m. i.;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*” (ora abrogato dall’art. 175, comma 1, lett. *aa* del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- il DPCM 29 settembre 1998, recante “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2,*



D.L. 11 giugno 1998, n. 180”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- in particolare, l’art. 1bis della suddetta normativa, relativo a “*Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio*” (ora abrogato dall’art. 175, comma 1, lett. cc del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s. m. i.;
- in particolare, gli articoli da 65 a 68 del suddetto Decreto legislativo;
- il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*” convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Autorità di bacino di rilievo nazionale*”;

VISTI, INOLTRE,

- il “*Trattato sul funzionamento dell’Unione europea*” (di seguito brevemente definito TFUE) stipulato a Lisbona il 13 dicembre 2007;
- in particolare, il Titolo XX (artt. 191 – 193) del TFUE, relativo all’Ambiente;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” e s. m. i.;
- in particolare, l’articolo 9 (*Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*) del suddetto Decreto legislativo;
- il D. lgs. 10 dicembre 2010 n. 219, recante “*Attuazione della Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 86/280/CEE nonché modifica della Direttiva 2000/60/CE e recepimento della Direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla Direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque*” e s. m. i.;
- in particolare, l’articolo 4 (*Disposizioni transitorie*) del suddetto Decreto legislativo;
- il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*) convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116;
- in particolare, l’art. 11 bis della legge di cui al punto precedente, che ha modificato l’art. 7, comma 8 del D. lgs. n. 49/2010;

VISTI, ALTRESÌ,

- il DPCM 24 luglio 1998, recante “*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*”;



- il DPCM 24 maggio 2001, recante “*Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*”;
- il DPCM 13 novembre 2008, recante “*Approvazione del «Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po», adottato dall’Autorità di bacino del fiume Po con la deliberazione del 19 luglio 2007, n. 5*”;

RICHIAMATI

- la Deliberazione C. I. n. 19 del 9 novembre 1995, con cui il Comitato Istituzionale ha approvato il “*Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali*”;
- la Deliberazione C. I. n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995*” (PSFF);
- la Deliberazione C. I. n. 14 del 26 ottobre 1999, con cui il Comitato Istituzionale ha approvato il “*Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate*” (c. d. PS 267);
- la Deliberazione C. I. n. 18 del 26 aprile 2001, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il “*Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po*” (PAI);
- la Deliberazione C. I. n. 5 del 19 luglio 2007, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po*” (PAI Delta);
- la Deliberazione C. I. n. 12 del 18 marzo 2008, recante “*Indirizzi e modalità per la revisione del quadro conoscitivo del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi ed in adempimento dell’art. 1, comma 9 dell’Elaborato 7 (Norme di Attuazione) di tale Piano stralcio*”;
- il Decreto del Segretario Generale n. 76 del 22 dicembre 2010, recante «*D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”: adempimenti di competenza dell’Autorità di bacino, ai sensi dell’art. 11*»;
- il documento “*Indirizzi operativi per l’attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischi di alluvioni*” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato il 16 aprile 2013 sul sito web dello stesso Ministero);
- la Deliberazione C. I. n. 3 del 23 dicembre 2013, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato la “*Presca d’atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari*”;
- il Decreto del Segretario Generale n. 122 del 20 giugno 2014, recante «*Articolo 10 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 (recante “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”): pubblicazione delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e dello schema di Progetto di Piano di Gestione del rischio di alluvioni ai fini dell’informazione e consultazione del pubblico ed indirizzi per l’utilizzo delle Mappe, nelle more del completamento della procedura di pianificazione della gestione dei rischi di alluvione per il Distretto idrografico Padano*»;



- il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 115 del 19 giugno 2015, recante «D. lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, art. 9: coordinamento tra il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA) e gli strumenti della pianificazione di bacino di cui alla Parte Terza del D. lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. - Avvio della procedura di adozione di un “Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all’Elaborato 7 (Norme di Attuazione)” e di un “Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all’Elaborato 5 (Norme di Attuazione)” ai sensi degli artt. 66 e 68 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.: pubblicazione di schema del Progetto di Variante ai fini della partecipazione attiva delle parti interessate, ai sensi del combinato disposto dell’art. 66, comma 7, lett. c del D. lgs. n. 152/2006 e dell’art. 9, comma 3 lett. c del D. lgs. 23 febbraio 2010, n. 49»;
- la Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015, recante «D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 e s. m. i., art. 7, comma 8: adozione e pubblicazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA)” »;

RICHIAMATA, ALTRESÌ,

- la Deliberazione C. I. n. 1 del 24 febbraio 2010, con cui il Comitato Istituzionale ha adottato il “Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po” (PdGPO, successivamente approvato con DPCM 8 febbraio 2013) in adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all’art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell’art. 1 comma 3bis del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13;

PREMESSO CHE

- a partire dall’adozione del “Programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali” (approvato dal Comitato Istituzionale con propria Deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, in conformità alle previsioni dell’art. 12, comma 4 della legge n. 183/1989), l’Autorità di bacino del fiume Po ha provveduto ad adottare strumenti di pianificazione finalizzati al perseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti dall’art. 17 della legge n. 18 maggio 1989, n. 183 (e, attualmente, dall’art. 65 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.), con particolare riguardo a quelli inerenti alla tutela dell’ambito territoriale di riferimento dalle conseguenze degli effetti dei fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico;
- nell’ambito della suddetta attività di pianificazione, con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato Istituzionale ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art. 17, comma 6ter della legge n. 183/1989 e s. m. i., in conformità all’art. 1, comma 1 del D. L. 11 giugno 1998, n. 180 (convertito con modificazioni in legge n. 267 del 3 agosto 1998) nonché dell’art. 1bis del D. L. 12 ottobre 2000, n. 279, introdotto dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione di tale Decreto legge. Il PAI è stato successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- il PAI costituisce, in particolare, lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato, le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo



- nell'ambito territoriale di riferimento costituito dall'intero bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po (individuato come da perimetrazione approvata con DPR 1 giugno 1998) chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- in particolare, per il proprio ambito territoriale di riferimento, il PAI persegue l'obiettivo di garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
 - il PAI, in primo luogo, ha esteso a tutti i corsi d'acqua del bacino del Po, la delimitazione e la normazione delle Fasce fluviali - classificate come Fascia A o *Fascia di deflusso della piena di riferimento* (corrispondente alla piena con tempo di ritorno duecentennale), Fascia B o *Fascia di esondazione* e Fascia C o *Fascia di inondazione per piena catastrofica* - precedentemente introdotta dal "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*" (PSFF, adottato da questo Comitato con Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997 e successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998), con l'obiettivo primario di assicurare ai territori interessati da detta delimitazione un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali;
 - il PAI ha inoltre individuato cartograficamente e normato specificamente aree presenti nell'ambito collinare e montano del bacino e coinvolgibili da fenomeni di esondazioni e di dissesto morfologico di carattere torrentizio con *pericolosità* media o moderata (*Aree Em*), elevata (*Aree Eb*) e molto elevata (*Aree Ee*);
 - ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D. L. n. 180/1998, il PAI ha infine individuato, secondo specifici criteri di zonizzazione e sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso) e classificato Aree a rischio idrogeologico molto elevato (*Aree RME*), tenendo conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale (in coerenza con le esigenze di attuazione dei principi di precauzione e di prevenzione dei danni ambientali). Tra tali aree figurano le *Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario di pianura* (rispettivamente classificate come *Aree B-Pr* e come *Zona D*), per le quali il rischio è dovuto alla loro esposizione alle conseguenze di fenomeni alluvionali. Tali aree sono state specificamente identificate per i fenomeni di inondazione che interessano il territorio di pianura del bacino idrografico del Po e per esse il PAI ha stabilito specifiche disposizioni di vincolo;
 - per tutte le aree di cui ai punti precedenti, l'Elaborato 7 del PAI (*Norme di Attuazione* o *NA*) ha stabilito disposizioni finalizzate a garantire il perseguimento degli obiettivi della pianificazione di bacino, dichiarando l'efficacia vincolante di alcune di esse;
 - successivamente, questa Autorità di bacino ha poi provveduto ad adottare con Deliberazione C. I. n. 5 del 19 luglio 2007, il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po*" (*PAI Delta*, successivamente approvato con DPCM 13 novembre 2008), con riguardo a tale porzione di territorio del bacino idrografico del Po, che non era stata oggetto del PAI approvato nel 2001 in virtù delle sue specifiche caratteristiche fisiche ed ambientali e, in particolare, alle peculiarità del suo assetto idraulico, che rendono necessaria una pianificazione distinta rispetto a quella delle altre porzioni del territorio del bacino padano. Anche nell'ambito di tale Piano stralcio sono state introdotte disposizioni di attuazione (di



seguito anche brevemente definite *NA del PAI Delta*, contenute nell'elaborato 5 di tale Piano stralcio), con le medesime finalità delle norme attuative di cui all'elaborato 7 del PAI;

- il PAI e gli altri strumenti della pianificazione di bacino del Po relativi ai fenomeni alluvionali, menzionati ai punti precedenti, sono stati oggetto di successivi aggiornamenti, varianti, integrazioni e modifiche (il cui elenco è consultabile sul sito internet di questa Autorità: www.adbpo.gov.it), allo scopo di adeguarli il più possibile all'evoluzione della situazione in atto ed ai risultati delle attività di approfondimento conoscitivo sviluppate negli anni successivi all'entrata in vigore di ciascuno degli stralci del Piano di bacino sopra citati. Le suddette modifiche ed integrazioni sono state adottate a seguito del completamento di apposite procedure, previste sia dalle norme di legge sopra menzionate, sia dalle Norme di Attuazione che corredano ciascuno degli stralci di Piano citati in precedenza, sia da successive Deliberazioni adottate dal Comitato Istituzionale;
- tutti gli strumenti della pianificazione di bacino del Po menzionati ai punti precedenti perseguono, nel loro complesso, finalità ed obiettivi inerenti alla tutela dell'ambito territoriale di riferimento dalle conseguenze degli effetti dei fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, tra i quali, in particolare, assumono particolare rilevanza i fenomeni alluvionali;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che ha profondamente modificato la previgente disciplina legislativa di riferimento della pianificazione di bacino abrogando, in particolare, la previgente legge n. 183/1989), la fondamentale normativa nazionale di riferimento per la pianificazione dell'assetto idraulico ed idrogeologico è attualmente contenuta nella Sezione I della Parte III (artt. 53 – 72) del Decreto medesimo;
- l'art. 65 del D. lgs. n. 152/2006 ha previsto la redazione di un *Piano di bacino distrettuale*, facendo riferimento all'ambito territoriale costituito dal *Distretto idrografico*, definito dall'art. 54, comma 1 lett. *t*) del Decreto come “*area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici*”;
- per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Po esso, in base all'attuale normativa, viene a coincidere perfettamente con il territorio del *Distretto idrografico padano* di cui all'art. 64, comma 1, lett. *b*) del Decreto;
- con riguardo all'*Autorità competente* alla redazione del Piano di bacino distrettuale, essa è stata individuata nell'Autorità di bacino distrettuale prevista e disciplinata dall'art. 63 del Decreto. Peraltro, nelle more della definitiva istituzione dei Distretti idrografici e delle relative Autorità di bacino distrettuali, l'articolo 170, comma *2bis* del D. lgs. n. 152/2006 (a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del DL 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha prorogato le Autorità di bacino istituite ai sensi della previgente legge n. 183/1989;
- con specifico riguardo alla *pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico*, l'art. 67, comma 1 del Decreto legislativo n. 152/2006 ha conservato l'istituto dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), seppure riferiti al territorio del Distretto. La pianificazione per l'assetto relativa al bacino idrografico di rilievo nazionale del



fiume Po (coincidente con il Distretto idrografico padano) elaborata ed adottata ai sensi della previgente legge n. 183/1989 e s. m. i. mediante le Deliberazioni del Comitato Istituzionale in precedenza menzionate, risulta pertanto conforme alle previsioni di cui all'art. 67 del medesimo D. lgs. n. 152/2006, relativo ai *Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico*, il quale ha sostituito la previgente disciplina legislativa nazionale in materia;

ATTESO CHE

- nell'ambito della produzione normativa dell'Unione Europea in materia ambientale, che ha conosciuto sviluppi assai significativi dopo l'inclusione dell'Ambiente tra le materie del Trattato dell'Unione Europea (TUE) siglato a Maastricht il 7 febbraio 1992 (ora sostituito dal *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* o *TFUE*, stipulato a Lisbona il 13 dicembre 2007), in data 23 ottobre 2007 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE (di seguito brevemente definita "*Direttiva Europea Alluvioni*" o "*DA*"), il cui scopo è quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità (articolo 1 della Direttiva);
- la DA è stata recepita in Italia tramite il D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale (in conformità agli indirizzi della Direttiva stessa) l'attività per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni è stata strutturata dal legislatore alla stregua di una sequenza di adempimenti successivi, da compiere entro termini prestabiliti e finalizzati all'adozione finale di *Piani di gestione del rischio di alluvioni* (PGRA) entro la data del 22 dicembre 2015;
- in forza delle proroga delle previgenti Autorità di bacino disposta dal citato 170, comma 2bis del D. lgs. n. 152/2006, l'art. 4, comma 1, lett. b del D. lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 ha stabilito che, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2007/60/CE, "*nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali cui all'articolo 63 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal D. lgs. n. 49 del 2010. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto D. lgs. n. 49 del 2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza*";

ATTESO, INOLTRE, CHE

- l'attività di elaborazione del PGRA è in ogni caso informata al principio (ribadito nelle premesse della DA) di utilizzare, per quanto possibile, elaborati cartografici e strumenti di pianificazione già esistenti, integrandoli ed aggiornandoli in modo tale da conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Direttiva evitando attività superflue;
- tutti gli strumenti di pianificazione (PSFF, PAI, PAI Delta e successive Varianti) adottati dall'Autorità di bacino del Po in forza della legislazione previgente al D. lgs. n. 152/2006 sono corredati da elaborati cartografici (a scale di vario dettaglio) in cui sono state individuate e delimitate, in particolare, le aree caratterizzate dai fenomeni alluvionali, a cui detti Piani hanno associato disposizioni (alcune delle quali di efficacia immediatamente vincolante ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5



- della legge n. 183/1989 e, attualmente, dell'art. 65, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006) finalizzate a garantire il perseguimento degli obiettivi della pianificazione di bacino (ora pianificazione di bacino distrettuale);
- nel corso della seduta del 21 dicembre 2010 questo Comitato Istituzionale è stato informato, mediante apposita comunicazione del Segretario Generale, in ordine al grado di conformità della vigente pianificazione di bacino del fiume Po rispetto alle prescrizioni di cui al D. lgs. n. 49/2010 nonché rispetto alle attività da porre in essere per assicurare il pieno adempimento alle disposizioni di tale Decreto legislativo nei termini ivi previsti. In quella sede si è dato atto che, a quella data, l'intero ambito corrispondente al bacino idrografico del Po era oggetto di un sistema di pianificazione territoriale di settore espressamente finalizzato a garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai rischi connessi al verificarsi dei fenomeni di dissesto idraulico (alluvioni) oggetto della Direttiva 2007/60/CE e del D. lgs. n. 49/2010, sebbene sia stato altresì rilevato che la cartografia e gli ulteriori elaborati della pianificazione di bacino del Po sopra richiamati non risultavano perfettamente adeguati con quanto stabilito dalle disposizioni del D. lgs. n. 49/2010;
 - dall'analisi della suddetta situazione è quindi emersa la necessità di procedere ad una verifica della congruità degli elaborati della vigente pianificazione di bacino per l'assetto relativi alla gestione dei rischi di alluvioni rispetto alle previsioni di cui al suddetto Decreto legislativo, con conseguente elaborazione di *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* e, sulla scorta di esse, di un *Piano di gestione del rischio alluvionale* (PGRA) coerente con i contenuti di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010 e dell'Allegato 1 al Decreto legislativo medesimo;
 - a mente delle disposizioni di cui all'art. 9 del D. lgs. n. 49/2010 (che stabiliscono di procedere ad un coordinamento tra la pianificazione di gestione delle alluvioni, oggetto di tale Decreto legislativo, e la pianificazione di bacino distrettuale di cui al D. lgs. n. 152/2006), è stata altresì evidenziata la necessità di procedere all'elaborazione di un Progetto di Variante al PAI ed al PAI Delta, da adottare ai sensi e per gli effetti degli articoli da 66 a 68 del D. lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle scadenze stabilite dal summenzionato D. lgs. n. 49/2010. Scopo precipuo di tale Progetto di Variante è quello di garantire il pieno coordinamento tra i contenuti conoscitivi risultanti dall'elaborazione del PGRA e quelli dei vigenti strumenti della pianificazione di bacino distrettuale per l'assetto idrogeologico e, in particolare, di associare specifiche disposizioni di PAI e PAI Delta alle aree individuate nell'ambito degli elaborati del PGRA, finalizzate al conseguimento degli obiettivi di quest'ultimo Piano;
 - a seguito della presa d'atto del Comitato Istituzionale, il Segretario Generale ha quindi adottato il Decreto n. 76 del 22 dicembre 2010, con il quale (oltre a stabilire di procedere all'elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio nonché alla predisposizione di strumenti di pianificazione per la gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D. lgs. n. 49/2010) è stato disposto di procedere all'elaborazione di un Progetto di Variante ai vigenti strumenti della pianificazione per l'assetto idrogeologico, comprendente, in particolare, la verifica della coerenza degli elaborati cartografici di Piano vigenti rispetto ai contenuti previsti per le *mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* dall'art. 6 del D. lgs. n. 49/2010 e la conseguente adozione di tutte le modifiche ed integrazioni necessarie per assicurare la suddetta coerenza;
 - sulla scorta delle disposizioni assunte con il Decreto S. G. n. 76/2010, la Segreteria



Tecnica, in coordinamento con le Regioni comprese nel territorio distrettuale, ha quindi proceduto a predisporre *Mappe distrettuali di pericolosità e di rischio alluvioni* elaborate a scala non inferiore a 1:25.000 (come previsto dall'art. 6, comma 1, del D. lgs. 49/2010), le quali rappresentano un primo quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio di alluvione, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. Di tali Mappe il Comitato Istituzionale ha provveduto a prendere atto nel corso della seduta del 22 dicembre 2013 (con propria Deliberazione n. 3/2013);

- successivamente la Segreteria Tecnica ha avviato le ulteriori attività di approfondimento e valutazione delle condizioni di rischio evidenziate nell'ambito delle suddette Mappe, al fine della predisposizione, sulla scorta di esse, di uno schema di *Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (Progetto PGRA)* ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. n. 49/2010. Di tale Progetto di Piano il Comitato Istituzionale ha preso atto con Deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2014, con la quale è stato inoltre ribadito che l'Autorità di bacino proceda alla predisposizione (secondo le procedure di cui al D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.) di tutte le Varianti degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale attualmente vigenti (PAI e PAI Delta) che si rendano necessarie ai fini del coordinamento di tali strumenti con il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*;

CONSIDERATO CHE

- all'esito di una prima ricognizione normativa, avviata dalla Segreteria tecnica in coordinamento con le Regioni del Distretto territorialmente interessate, è stato pertanto predisposto un primo schema di Progetto di Variante all'Elaborato n. 7 del PAI e all'Elaborato n. 5 del PAI Delta (di seguito brevemente definito *schema di Progetto di Variante*), elaborato alla luce delle risultanze delle finalità e dei contenuti delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* e del *Progetto PGRA* pubblicati e specificamente rivolto a introdurre, nell'ambito dei vigenti Piani stralcio per l'assetto idrogeologico, modifiche normative coerenti con l'esigenza di assicurare un adeguato coordinamento tra tali strumenti di Piano ed il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) al fine di garantire, per l'ambito territoriale del Distretto idrografico padano, la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e le infrastrutture, in conformità a quanto stabilito dalla DA;
- il suddetto schema di Progetto di Variante integra le NA del PAI e del PAI Delta aggiungendo apposite sezioni (rispettivamente: il Titolo V alle NA del PAI e la Parte III alle NA del PAI Delta) contenenti disposizioni espressamente rivolte a realizzare le finalità di cui al punto precedente;
- con Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 115 del 19 giugno 2015 si è quindi proceduto alla pubblicazione del suddetto schema di Progetto di Variante sul sito web dell'Autorità, ai fini della promozione della partecipazione attiva di tutte le parti interessate e della disponibilità dello schema medesimo per eventuali osservazioni per il periodo indicato nell'ambito del citato comma 7 dell'art. 66 del D. lgs. n. 152/2006, in vista della predisposizione ed adozione del Progetto di variante definitivo, da sottoporre all'esame ed all'adozione di questo Comitato a seguito dell'adozione del PGRA;
- a conclusione della fase di partecipazione attiva degli interessati ed all'adozione,



parte di questo Comitato, del *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto idrografico padano* (PGRA) con propria Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015, è ora possibile procedere all'adozione del “*Progetto di Variante alle NA del PAI e alle NA del PAI Delta*” allegato alla presente Deliberazione;

- fino all'adozione definitiva della Variante del PAI in oggetto, per le *Aree a Rischio Significativo* (ARS) individuate dalle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* (che costituiscono elementi di aggiornamento della pianificazione regionale, provinciale e comunale in materia di protezione civile e, in particolare, ai fini della predisposizione o all'adeguamento dei piani urgenti di emergenza di cui all'art. 67, comma 5 del D. lgs. n. 152/2006 rispetto ai contenuti del PGRA adottato) si devono ritenere applicabili le misure previste dall' “*Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, D.L. 11 giugno 1998, n. 180*” adottato con DPCM 29 settembre 1998 per le aree di cui all'art. 1, comma 1, lett. *b* del D. L. n. 279/2000 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 365/2000). Non si ritiene pertanto necessaria, al riguardo, l'adozione di ulteriori misure di salvaguardia di cui all'art. 65, comma 7 del D. lgs. n. 152/2006;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 10 dicembre 2015;

RITENUTO, PERTANTO

- di procedere all'adozione dell'allegato “*Progetto di Variante alle NA del PAI e alle NA del PAI Delta*”;

P. Q. S.

DELIBERA

ARTICOLO 1

(Adozione di un «*Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) ed al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)*»)

1. Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, è adottato un «*Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) ed al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)*», (di seguito brevemente definito *Progetto di Variante alle NA del PAI e del PAI Delta* o *Progetto di Variante*) allegato alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti.
2. Il Progetto di Variante di cui al comma precedente è adottato al fine di assicurare il



coordinamento dei vigenti strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto del Distretto idrografico padano con i contenuti del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano" (di seguito brevemente definito *PGRA*) adottato da questo Comitato Istituzionale con propria Deliberazione n. 3 del 17 dicembre 2015, in attuazione del Capo IV della Direttiva CE 23 ottobre 2007, n. 60 ed in conformità all'art. 7, comma 8 del D. lgs. 23 febbraio 2010, n. 49.

3. L'adozione del Progetto di Variante in oggetto costituisce adempimento dell'art. 7, comma 3, lett. c e dell'art. 9, comma 1 del D. lgs. n. 49/2010.

ARTICOLO 2

(Elaborati del Progetto di Variante alle NA del PAI e del PAI Delta)

1. Il Progetto di Variante alle NA del PAI e del PAI Delta è articolato come segue:
 - **PARTE PRIMA:** introduzione del Titolo V delle NA del PAI, recante "Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (*PGRA*)";
 - **PARTE SECONDA:** introduzione della Parte III delle NA del PAI Delta, recante "Norme in materia di coordinamento tra il PAI Delta e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (*PGRA*)".

ARTICOLO 3

(Finalità del Progetto di Variante)

1. L'allegato Progetto di Variante ha lo scopo di inserire, nel contesto delle Norme Attuative dei vigenti strumenti di pianificazione, disposizioni specificamente rivolte ad assicurare il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico padano individuati dagli elaborati del *PGRA* (e, in particolare, nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po*) in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7, commi 1 e 2 del D. lgs. n. 49/2010 e s. m. i., in attuazione della Direttiva 2007/60/CE.
2. In particolare, le disposizioni di cui al Progetto di Variante sono finalizzate alla riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

ARTICOLO 4

(Pubblicazione del Progetto di Variante e procedura di adozione definitiva. Conferenza programmatica)

1. La presente Deliberazione, corredata dal Progetto di Variante ad essa allegato, è pubblicata sul sito web dell'Autorità di bacino fino al termine di cui al successivo comma 4. L'Autorità di bacino provvede a trasmettere, ai fini della pubblicazione, l'avviso dell'adozione della presente Deliberazione alla redazione della *Gazzetta Ufficiale*. Detto avviso è altresì pubblicato sui Bollettini Ufficiali delle Regioni e della Provincia autonoma territorialmente interessate.
2. Dalla data di pubblicazione degli elaborati di cui al comma 1 sul sito web dell'Autorità di bacino, il Progetto di Variante è reso disponibile ai fini della partecipazione attiva di tutte le parti interessate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, comma 1 e 66 del D. lgs. n. 152/2006. In particolare, nel corso del periodo di partecipazione attiva, potranno essere presentate osservazioni (anche in



- forma scritta) al Progetto di Variante da parte del pubblico, inclusi gli utenti.
3. Ai fini dell'adozione definitiva e dell'attuazione della Variante al PAI in oggetto e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le Regioni convocano, per l'ambito territoriale di rispettiva competenza, una Conferenza programmatica ai sensi dell'articolo 68, commi 3 e 4 del D. lgs. n. 152/2006. Detta Conferenza esprime un parere sul Progetto di Variante allegato alla presente Deliberazione, con particolare riferimento all'integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del Progetto medesimo, prevedendo altresì le conseguenti prescrizioni ove necessarie.
 4. L'adozione della Variante definitiva deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sulla G. U. di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 5

(Eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni alle vigenti NA del PAI e del PAI Delta)

1. In sede di adozione della Variante definitiva, si provvederà altresì ad apportare le eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni alle vigenti Norme di Attuazione del PAI e del PAI Delta che si rendano necessarie in conseguenza delle integrazioni normative adottate con la Variante medesima.


Il Segretario Generale

(Dott. Francesco Puma)



Il Presidente

Sottosegretario di Stato all'Ambiente e
alla Tutela del Territorio e del Mare
(Barbara Degani)





AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

***PROGETTO DI VARIANTE ALLE NORME DI
ATTUAZIONE DEL PAI E DEL PAI DELTA.***

(ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C. I. N.5 DEL 17 DICEMBRE 2015)



PARTE PRIMA

Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del “*Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po*” (PAI)

Inserimento del Titolo V, contenente “*Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)*”

Nell'ambito dell'Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del “*Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po*” (PAI), dopo il Titolo IV è inserito il seguente:

TITOLO V NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO TRA IL PAI E IL PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONE (PGRA)

Art. 55

Finalità generali

1. In conformità all'art. 9 del D. lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 ed in attuazione della Direttiva 2007/60/CE (relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), le disposizioni del presente Titolo attuano il coordinamento del PAI con i contenuti e le misure del *Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione* (1° PGRA, redatto in conformità al disposto dell'art. 7, comma 3 lettere *a* e *b* del medesimo D. lgs n. 49/2010), al fine di assicurare nel territorio del Distretto idrografico padano di cui all'art. 64, comma 1, lett. *b* del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

Art. 56

Ambito territoriale di riferimento

1. In coerenza con l'art. 3 delle presenti Norme di Attuazione del PAI, l’ambito territoriale di riferimento del presente Titolo V è costituito dalla porzione del Distretto idrografico padano costituita dall'intero bacino idrografico del fiume Po (come da perimetrazione approvata con DPR 1 giugno 1998 pubblicato sulla G.U. n. 173 del 19 ottobre 1998) chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta.

Art. 57

Mappe della pericolosità del rischio di alluvione (Mappe PGRA). Coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI, ai sensi dell'art. 9 del D. lgs. n. 49/2010

1. Gli elaborati cartografici rappresentati dalle *Mappe della pericolosità* e dalle *Mappe del rischio di alluvione* indicanti la tipologia e il grado di rischio degli elementi esposti (di seguito brevemente definite *Mappe PGRA*) e pubblicate sui siti delle



Regioni, costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI. Le Mappe PGRA contengono, in particolare:

- la delimitazione delle aree allagabili per i diversi scenari di pericolosità (aree P1, o *aree interessate da alluvione rara*; aree P2, o *aree interessate da alluvione poco frequente*; aree P3, o *aree interessate da alluvione frequente*);
 - il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle aree allagabili distinto in 4 classi, come definite dall'Atto di indirizzo di cui al DPCM 29 settembre 1998: R1 (rischio moderato o nullo), R2 (rischio medio), R3 (rischio elevato), R4 (rischio molto elevato).
2. Le aree allagabili di cui al comma precedente riguardano i seguenti ambiti territoriali:
- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP),
 - Reticolo secondario collinare e montano (RSCM),
 - Reticolo secondario di pianura (RSP),
 - Aree costiere lacuali (ACL),
 - Aree costiere marine (ACM).
3. Le suddette Mappe PGRA costituiscono quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI ai sensi del precedente articolo 1, comma 9 delle presenti Norme con riguardo, in particolare, all'Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici- Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*), all'Elaborato n. 3 (*Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico*) nonché per la delimitazione delle Fasce fluviali di cui alle Tavole cartografiche del PSFF e dell'Elaborato 8 del presente Piano.
4. Al fine di assicurare, ove necessario, il più tempestivo aggiornamento degli Elaborati di Piano di cui al comma precedente, il Segretario Generale è delegato ad approvare, previo parere del Comitato Tecnico, le varianti alle perimetrazioni delle Fasce fluviali e delle aree RME ai fini del loro adeguamento al nuovo quadro conoscitivo del PAI risultante dalle integrazioni introdotte dalle Mappe PGRA.

Art. 58

Aggiornamento agli indirizzi alla pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs n. 152/2006

1. Le Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs n. 152/2006, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo V, emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 27, comma 2 delle presenti Norme. Decorso tale termine gli enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti ad adottare, ai fini dell'attuazione del PGRA in modo coordinato con il presente Piano, gli adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici e di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D. L. 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2012 n. 100 contenente "*Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile*") e nel rispetto della normativa regionale vigente.
2. Nell'ambito delle disposizioni integrative di cui al comma precedente le Regioni individuano, ove necessario, eventuali ulteriori misure ad integrazione di quelle già assunte in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI. Dette misure, salva la possibilità di una loro migliore specificazione ed articolazione sulla base dei



dati ed elementi a disposizione negli specifici casi, devono essere coerenti rispetto ai riferimenti normativi di seguito indicati:

a) Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP):

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme del precedente Titolo II del presente Piano;
- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del precedente Titolo II del presente Piano;
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), alle disposizioni di cui al precedente art 31.

b) Reticolo secondario collinare e montano (RSCM):

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), alle limitazioni e prescrizioni stabilite dal precedente art 9, commi 5 e 7, rispettivamente per le aree Ee e per le aree Ca;
- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), alle limitazioni e prescrizioni stabilite dal precedente art 9, commi 6 e 8 rispettivamente per le aree Eb e per le aree Cp;
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), alle limitazioni e prescrizioni stabilite dal precedente art 9, commi 6bis e 9 rispettivamente per le aree Em e per le aree Cn.

c) Reticolo secondario di pianura (RSP):

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, compete alle Regioni e agli Enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s. m. i.

d) Aree costiere lacuali (ACL):

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, compete alle Regioni e agli Enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s. m. i..

3. Le misure di cui al comma precedente devono essere adottate, tenendo conto del nuovo quadro conoscitivo definito dal PGRA, con riferimento in via prioritaria ai Comuni che, in ogni caso, non abbiano effettuato le verifiche di compatibilità dei propri strumenti urbanistici al PAI ai sensi degli articoli 18, 27 e 54 delle presenti Norme di Attuazione.
4. Le misure di cui ai commi precedenti devono essere coordinate con quelle assunte ai sensi del D. L. 15 maggio 2012, n. 59 (convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2012 n. 100).
5. Nell'ambito delle misure di cui ai commi precedenti le Regioni, sulla base del nuovo quadro conoscitivo risultante dalle Mappe PGRA, provvedono altresì a dare attuazione agli indirizzi di cui agli artt. 18bis e 40 (*Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio*) delle presenti NA, in conformità con



quanto stabilito dall'art. 7, comma 2 del D. L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014 n. 164.

6. In aggiunta alle misure di cui ai commi precedenti, le Regioni definiscono, ove necessario, indirizzi per la verifica della compatibilità delle infrastrutture comunque destinate ad uso collettivo rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica presenti.

Art. 59

Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani di emergenza comunali, a norma dell'art. 7, comma 6 del D. lgs. n. 49/2010

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, lett. *a* del D. lgs. n. 49/2010, tutti i Comuni, ove necessario, provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici conformandone le previsioni alle misure assunte a norma delle disposizioni di cui all'articolo precedente, secondo le modalità previste dagli articoli 18, 27 e 54 delle presenti Norme di Attuazione e sulla base delle disposizioni regionali di cui all'articolo precedente. Laddove siano state stipulate le Intese di cui al precedente articolo 1, comma 11 delle presenti Norme di Attuazione, l'adeguamento degli strumenti urbanistici avviene nei riguardi del PTCP.
2. Nell'ambito dell'attività di adeguamento di cui al comma precedente i Comuni, all'interno dei centri edificati (come definiti o nell'ambito delle legge regionali in materia, purché coerenti con le citate definizioni), adeguano i loro strumenti urbanistici al fine di minimizzare le condizioni di rischio esistenti, anche attraverso una valutazione più dettagliata delle condizioni di rischio locale definite nell'ambito delle disposizioni emanate ai sensi dei commi da 1 a 4 del precedente articolo 58. I centri edificati di cui al presente comma sono quelli delimitati alla data di adozione del PGRA, sulla base delle disposizioni legislative regionali in materia.
3. Parimenti, sulla base della valutazione dettagliata delle condizioni di rischio di cui al comma precedente, i Comuni provvedono a predisporre o ad adeguare i piani urgenti di emergenza comunali, con i contenuti indicati dal comma 5 dell'art. 67 del D. lgs. n. 152/2006, in conformità con quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, lett. *b* del D. lgs. n. 49/2010.

Art. 60

Aggiornamento degli indirizzi per la verifica di coerenza e per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e programmazione al PAI coordinato con il PGRA, ai sensi dell'art. 65, commi 4 e 5 del D. lgs n. 152/2006.

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 65, comma 5 D. lgs n. 152/2006 e, in particolare, ai fini dell'attuazione del PGRA, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Titolo V le Regioni emanano disposizioni finalizzate alla verifica di coerenza ed all'adeguamento dei rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali ed alla bonifica e alla programmazione energetica.
2. Ai sensi dell'articolo 65, comma 4 dello stesso D. lgs. n. 152/2006, analogo coordinamento con il PGRA e con le disposizioni del presente Titolo V deve altresì essere garantito, a cura delle Pubbliche Amministrazioni competenti, per ogni altro piano e programma di sviluppo socio – economico e di assetto ed uso del territorio comunque interferente con l'ambito territoriale di riferimento di cui al precedente articolo 56.



3. In particolare, con riferimento ai Piani Territoriali di Coordinamento provinciale (PTCP), trova applicazione la disposizione di cui al precedente articolo 1, comma 11 delle presenti Norme.

Art. 61

Indirizzi per il mantenimento ed il ripristino delle Fasce di mobilità morfologica nelle pianure alluvionali

1. Al fine del coordinamento tra le finalità di cui all'art. 1 comma 3, (alinee 4, 7, 9 e 11) delle presenti NA del PAI e le finalità di cui all'art. 7, comma 2 del D. L. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164), tanto gli interventi previsti degli artt. 14, 15, 17, 32, 34, 35, 36, 37 delle presenti NA quanto gli interventi definiti ai sensi della “Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua” (c. d. *Direttiva gestione sedimenti*, adottata dal Comitato Istituzionale con propria Deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006), qualora ricadenti nell'ambito delle Fasce di mobilità morfologica (come definite nell'ambito della citata Direttiva gestione sedimenti) dovranno essere rivolti, in via prioritaria, al mantenimento ed al ripristino delle Fasce di mobilità morfologica nelle pianure alluvionali.

Art. 62

Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile in aree interessate da alluvioni

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di Attuazione, i proprietari e i soggetti gestori degli esistenti impianti di cui al precedente articolo 38bis, comprensivi degli impianti di trattamento e trasformazione degli inerti, ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti (aree P3 e aree P2) predispongono, qualora non abbiano già provveduto ai sensi del suddetto art. 38bis, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni, da effettuarsi sulla base della direttiva di cui al comma 1 del citato articolo 38bis.
2. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti ed i potenziali danni sull’ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale.

Art. 63

Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi in aree interessate da alluvioni

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di Attuazione, i proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al precedente art. 38ter ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni predispongono, qualora non abbiano già provveduto, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1 del suddetto art. 38ter.



2. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Città Metropolitane, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti e i potenziali danni sull'ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale.

Art. 64

Misure di tutela per le infrastrutture viarie e ferroviarie soggette a rischio di alluvione

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di Attuazione, gli Enti proprietari delle opere viarie e ferroviarie ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni procedono, qualora non abbiano già provveduto ai sensi degli artt. 19, comma 2 e 53, comma 1 delle presenti NA, alla definizione di misure di carattere strutturale e non strutturale atte alla mitigazione del rischio presente, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari.
2. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:
 - i modelli operativi per la più adeguata risposta agli eventi alluvionali;
 - le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;
 - le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui all'alinea precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;
 - le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
 - le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, al fine di ridurre l'esposizione al rischio.

Art. 65

Attuazione del Titolo V delle NA del PAI nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e nella Provincia Autonoma di Trento

1. In conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 13 e 14 delle NA, al perseguimento delle finalità ed agli adempimenti di cui al presente Titolo V provvedono, per i territori di rispettiva competenza, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Trento.



PARTE SECONDA
Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del
“Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume
Po” (PAI Delta)

Inserimento della Parte Terza, contenente
“Norme in materia di coordinamento tra il PAI Delta e il Piano
di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)”

Nell'ambito dell'Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po” (PAI), dopo la Parte Seconda è inserita la seguente:

PARTE III
NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO TRA IL PAI DELTA E IL
PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONE (PGRA)

Art. 20

Finalità generali e ambito territoriale di riferimento.

1. In conformità all'art. 9 del D. lgs 23 febbraio 2010, n. 49 ed in attuazione della Direttiva 2007/60/CE (relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), le disposizioni della presente Parte Terza attuano il coordinamento del PAI Delta con i contenuti e le misure del *Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione* (1° PGRA, redatto in conformità al disposto dell'art. 7, comma 3 lettere *a* e *b* del medesimo D. lgs n. 49/2010), al fine di assicurare nella porzione del distretto idrografico padano costituita dal Delta del Po (come definita dal precedente articolo 2 delle presenti NA) la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

Art. 21

Mappe della pericolosità, degli elementi esposti a rischio e del rischio di alluvione (Mappe PGRA). Coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI Delta, ai sensi dell'art. 9 del D. lgs. . 49/2010.

1. Gli elaborati cartografici rappresentati dalle *Mappe della pericolosità*, *Mappe degli elementi esposti a rischio* e *Mappe del rischio di alluvione* (di seguito brevemente definite *Mappe PGRA*) costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI Delta. Le Mappe PGRA contengono, in particolare:
 - la delimitazione delle aree allagabili per i diversi scenari di pericolosità (aree P1, o *aree interessate da alluvione rara*; aree P2, o *aree interessate da alluvione poco frequente*; aree P3, o *aree interessate da alluvione frequente*);
 - le relative mappe degli elementi esposti al rischio di alluvioni;



- le mappe del livello di rischio distinto in 4 classi, come definite dall'Atto di indirizzo di cui al DPCM 29 settembre 1998: R1 (*rischio moderato o nullo*), R2 (*rischio medio*), R3 (*rischio elevato*), R4 (*rischio molto elevato*).
2. Le Mappe di cui al comma precedente riguardano i seguenti ambiti territoriali:
 - Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP),
 - Reticolo secondario collinare e montano (RSCM),
 - Reticolo secondario di pianura (RSP),
 - Aree costiere lacuali (ACL),
 - Aree costiere marine (ACM).
 3. Le suddette Mappe PGRA costituiscono quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI Delta ai sensi del precedente articolo 4, comma 5 delle presenti Norme con riguardo, in particolare, all'Elaborato n. 4 (*Delimitazione delle fasce fluviali – cartografia alla scala 1:10.000 e 1:100.000*) del presente Piano.
 4. Al fine di assicurare, ove necessario, il più tempestivo aggiornamento dell'Elaborato 4 del presente Piano, il Segretario Generale è delegato ad approvare, previo parere del Comitato Tecnico, le varianti alle perimetrazioni delle Fasce fluviali ai fini del loro adeguamento al nuovo quadro conoscitivo del PAI Delta risultante dalle integrazioni introdotte dalle Mappe PGRA.

Art. 22

Aggiornamento agli indirizzi alla pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs n. 152/2006

1. Le Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs. n. 152/2006, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Parte III delle presenti NA, emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi dell'articolo 4*bis* delle presenti Norme. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti ad adottare gli adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici ai fini dell'attuazione del PGRA, con particolare riguardo dell'art. 3, comma 6 del D. L. 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2012 n. 100 contenente "*Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile*") e nel rispetto della normativa regionale vigente.
2. Nell'ambito delle disposizioni integrative di cui al comma precedente le Regioni individuano, ove necessario, eventuali ulteriori misure ad integrazione di quelle già assunte in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI Delta. Dette misure, salva la possibilità di una loro migliore specificazione ed articolazione sulla base dei dati ed elementi a disposizione negli specifici casi, devono essere coerenti rispetto ai riferimenti normativi di seguito indicati:
 - **Reticolo principale di pianura (RP):** nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, alle disposizioni di cui agli artt. 11*bis*, 11*ter* e 11*quater*;
 - **Reticolo secondario di pianura (RSP) e Aree costiere marine (ACM):** nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s. m. i.



3. Nell'ambito delle misure di cui ai commi precedenti le Regioni, sulla base del nuovo quadro conoscitivo risultante dalle Mappe PGRA, provvedono altresì a dare attuazione agli indirizzi di cui all'art. 13 (*Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici siti nelle Fasce A-B e C1*) delle presenti NA, in conformità con quanto stabilito dall'art. 7, comma 2 del D. L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, in legge 11 novembre 2014 n. 164.
4. In aggiunta alle misure di cui ai commi precedenti, le Regioni definiscono, ove necessario, indirizzi per la verifica della compatibilità delle infrastrutture comunque destinate ad uso collettivo rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica presenti.

Art. 23

Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani di emergenza comunali, a norma dell'art. 7, comma 6 del D. lgs. n. 49/2010

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, lett. *a* del D. lgs. n. 49/2010, tutti i Comuni, ove necessario, provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici conformandone le previsioni alle misure assunte a norma delle disposizioni di cui all'articolo precedente, secondo le modalità di cui all'art. 4*bis* delle presenti Norme di Attuazione e sulla base delle disposizioni regionali di cui all'articolo precedente. Laddove siano state stipulate le Intese di cui al comma 5 del citato articolo 4*bis*, l'adeguamento degli strumenti urbanistici avviene nei riguardi del PTCP.
2. Nell'ambito dell'attività di adeguamento di cui al comma precedente, all'interno dei centri edificati (come definiti ai sensi del precedente art. 11*bis*, comma 1) i Comuni adeguano i loro strumenti urbanistici al fine di minimizzare le condizioni di rischio esistenti, anche attraverso una valutazione più dettagliata delle condizioni di rischio locale definite nell'ambito delle disposizioni emanate ai sensi del precedente articolo 22. I centri edificati di cui al presente comma sono quelli delimitati alla data di adozione del PGRA.
3. Parimenti, sulla base della valutazione dettagliata delle condizioni di rischio di cui al comma precedente, i Comuni provvedono a predisporre o ad adeguare i piani urgenti di emergenza comunali, con i contenuti indicati dal comma 5 dell'art. 67 del D. lgs. n. 152/2006, in conformità con quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, lett. *b* del D. lgs. n. 49/2010.

Art. 24

Aggiornamento degli indirizzi per la verifica di coerenza e per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e programmazione al PAI Delta coordinato con il PGRA, ai sensi dell'art. 65, commi 4 e 5 del D. lgs n. 152/2006.

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 65, comma 5 del D. lgs n. 152/2006 e, in particolare, ai fini dell'attuazione del PGRA, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Parte Terza delle NA del PAI Delta le Regioni emanano disposizioni finalizzate alla verifica di coerenza ed all'adeguamento dei rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali ed alla bonifica e alla programmazione energetica.
2. Ai sensi dell'articolo 65, comma 4 dello stesso D. lgs. n. 152/2006, analogo coordinamento con il PGRA e con le disposizioni della presente Parte Terza deve



altresì essere garantito, a cura delle Pubbliche Amministrazioni competenti, per ogni altro piano e programma di sviluppo socio – economico e di assetto ed uso del territorio comunque interferente con l'ambito territoriale di riferimento di cui al precedente articolo 2.

3. In particolare, con riferimento ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4bis, comma 5 delle presenti Norme.

Art. 25

Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile in aree interessate da alluvioni

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Parte Terza delle presenti Norme di Attuazione, i proprietari e i soggetti gestori degli esistenti impianti di cui al precedente articolo art. 11ter, comprensivi degli impianti di trattamento e trasformazione degli inerti, ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti (aree P3 e aree P2) predispongono, qualora non abbiano già provveduto ai sensi del suddetto art. 11ter, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni.
2. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti ed i potenziali danni sull'ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale.

Art. 26

Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi in aree interessate da alluvioni

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Parte Terza delle presenti Norme di Attuazione, i proprietari e i soggetti gestori di impianti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti con materiali radioattivi ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni predispongono una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1 dell'art. 38ter delle NA del PAI.
2. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Città Metropolitane, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti e i potenziali danni sull'ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale.

Art. 27

Misure di tutela per le infrastrutture viarie e ferroviarie soggette a rischio di alluvione

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Parte Terza delle presenti Norme di Attuazione, gli Enti proprietari delle opere viarie e ferroviarie ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti (aree P3 e aree P2) procedono, qualora non abbiano già provveduto ai



sensi del precedente articolo 10, alla definizione di misure di carattere strutturale e non strutturale atte alla mitigazione del rischio presente, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari.

2. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:

- i modelli operativi per la più adeguata risposta agli eventi alluvionali;
- le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;
- le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui all'alinea precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;
- le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
- le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, al fine di ridurre l'esposizione al rischio.

